

EU:C:2018:533, C- 27/17

5 LUGLIO 2018

*LEALE CONCORRENZA- PERDITE DA ATTI ANTICONCORRENZIALI-
FORO DELL'AZIONE RISARCITORIA.*

Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso – Luogo in cui si è concretizzato il danno e luogo dell'evento generatore del danno – Domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da condotte anticoncorrenziali poste in essere in diversi Stati membri – Esercizio di una succursale – Nozione.

L'art. 5 punto 3 Regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I) deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un'azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, il «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» si riferisce, in particolare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo in cui si è verificata una perdita di reddito consistente in un calo delle vendite, ossia al luogo del mercato interessato dalle suddette condotte in seno al quale la vittima sostiene di aver subito detto calo. Questa nozione può essere intesa sia come il luogo della conclusione di un accordo anticoncorrenziale in violazione dell'art. 101 TFUE sia come il luogo dove sono stati proposti e applicati i prezzi predatori, se tali pratiche erano costitutive di un'infrazione ai sensi dell'art. 102 TFUE. La nozione di «controversia concernente l'esercizio di una succursale» comprende l'azione diretta al risarcimento di un presunto danno causato da un abuso di posizione dominante consistente nell'applicazione di prezzi predatori, qualora una succursale dell'impresa che detiene la posizione dominante abbia partecipato a tale pratica abusiva in maniera effettiva e significativa. Fattispecie relativa al fallimento di una compagnia aerea lituana per i prezzi predatori di un vettore lettone (tariffe inferiori dell'80% da quelle da lei praticate).

Sul tema: EU:C:2017:776 e 2016:449 nella rassegna del 17/6/17. Si noti che la EU:C:2018:371, C-633/16 del 31/5/18 ha esplicitato gli effetti del recesso da un accordo di cooperazione con un terzo da parte di una delle imprese partecipanti alla concentrazione.